



**COMUNE DI TURRIVALIGNANI**  
(Provincia di Pescara)

P.zza Martiri di Marcinelle, 4 - 65020 TURRIVALIGNANI

Tel. 085 8541277 - Fax 085 8542148

e mail: [com.turri@tiscali.it](mailto:com.turri@tiscali.it) - P.IVA 00224700682

pec: [comuneturrialignani.suap@legalmail.it](mailto:comuneturrialignani.suap@legalmail.it)

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 5 del 25-09-2020	<b>Oggetto: Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) di cui alla Legge n. 160/2019 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.</b>
------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque, del mese di settembre, alle ore 19:15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

**CONSIGLIERI**

**PRESENTI/ASSENTI**

1. GIOVANNI PLACIDO	SINDACO	Presente
2. DONATO DE SANCTIS	ASSESSORE	Presente
3. MARINA CANZANO	VICE SINDACO	Presente
4. GIANLUIGI ANGELUCCI	CONSIGLIERE	Presente
5. COSTANTINO D'ALIMONTE	CONSIGLIERE	Presente
6. DANIELE MARCANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
7. MARIO FERRANTE	CONSIGLIERE	Presente
8. ANTONIO ALBERTO DI DOMIZIO	CONSIGLIERE	Presente
9. FRANCESCO CANZANO	CONSIGLIERE	Presente
10. ANTONIO TROVARELLI	CONSIGLIERE	Assente
11. STEFANO EVANGELISTA	CONSIGLIERE	Assente

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 9 - Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio, sig. ANTONIO ALBERTO DI DOMIZIO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIANPAOLO DE FRENZI;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ciascun responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere "favorevole", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

---

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento e che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e che tale prospetto di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che in caso di mancata pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 17.07.2020 che ha disposto, in ragione di quanto premesso, di introdurre e proporre al Consiglio Comunale le seguenti misure di aliquota IMU e detrazioni per l'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1 A/8 e A/9	<b>0,60%</b>	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio.
Fabbricati rurali strumentali	<b>0,10%</b>	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio.
"beni merce"	<b>Esenti</b>	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio.
Fabbricati gruppo "D"	<b>1,14%</b>	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio.
- altri immobili - aree edificabili	<b>1,14%</b>	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio.
Terreni agricoli	<b>Esenti</b>	
	<b>€ 200,00</b>	Detrazione per abitazione principale

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

PRESO ATTO, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

RILEVATO che l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020: *“779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*;

VISTO ALTRESÌ l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 25.09.2020, esecutiva;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ACQUISITO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

**Visto** lo Statuto Comunale.

### **DELIBERA**

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa che qui devono intendersi integralmente richiamate per **l'anno di imposta 2020**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1 A/8 e A/9	<b>0,60%</b>	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio.
Fabbricati rurali strumentali	<b>0,10%</b>	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio.
"beni merce"	<b>Esenti</b>	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio.
Fabbricati gruppo "D"	<b>1,14%</b>	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio.
- altri immobili - aree edificabili	<b>1,14%</b>	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio.
Terreni agricoli	<b>Esenti</b>	
	<b>€ 200,00</b>	Detrazione per abitazione principale

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

<b>Oggetto</b>	<b>Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) di cui alla Legge n. 160/2019 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.</b>
----------------	---

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. DEL D.LGS. 267/2000.

REGOLARITA' TECNICA

**PARERE Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
F.to QUINTILIO PIGNOLI

Turrivalignani, 08-09-2020

REGOLARITA' CONTABILE

**PARERE Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
F.to QUINTILIO PIGNOLI

Turrivalignani, 08-09-2020

Letto, approvato e sottoscritto:

<b>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>F.to ANTONIO ALBERTO DI DOMIZIO</b>	<b>F.to Dott. GIANPAOLO DE FRENZI</b>

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

(Art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, con separata votazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Turrivalignani, 25-09-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. GIANPAOLO DE**  
**FRENZI**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è divenuta esecutiva in data 16-10-2020 trascorsi il 10° giorno dalla data di pubblicazione.

Turrivalignani, 16-10-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. GIANPAOLO DE FRENZI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

N. 308 Reg.Publ.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 06-10-2020 all'Albo pretorio per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Turrivalignani, 06-10-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. GIANPAOLO DE FRENZI**

Copia conforme all'originale



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. GIANPAOLO DE FRENZI**